

OGGETTO : Articolo 9 c. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati.

DELIBERAZIONE	N.	1154	IN	12/12/2016
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia ambientale, ed in particolare l'art.74, comma 1, lettera n) del predetto decreto, che riporta la definizione di agglomerato;
- il Piano di Tutela delle Acque, come aggiornato con D.C.R. n. la 11 del 29 Marzo 2016 ed, in particolare, l'articolo 9 comma 1 delle Norme di attuazione, che stabilisce che la Giunta regionale individua i criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati ai sensi dei quali gli Enti di Governo dell'Ambito procedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione degli agglomerati;

DATO ATTO CHE:

- l'agglomerato costituisce l'elemento di base per l'applicazione delle norme riguardanti le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché per la redazione del Piano d'Ambito e dei relativi Programmi degli Interventi da parte degli Enti di Governo dell'Ambito per il Servizio Idrico Integrato;
- la Regione, a seguito dello svolgimento delle attività di competenza in materia di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati richiesti in ottemperanza alla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 una prima individuazione degli agglomerati in occasione dell'invio del primo questionario reso ai sensi dell'articolo 15 della Dir. 91/271/CEE (UWWTD 2007);
- tale individuazione, in assenza di indicazioni specifiche, si è basata sui limiti amministrativi comunali, ovvero sulla base di aggregazioni o frazionamenti del territorio derivanti dallo sviluppo dei sistemi collettamento delle acque reflue urbane;
- a partire dal gennaio 2007 la Commissione Europea ha fornito agli Stati membri indicazioni metodologiche più approfondite per l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE, anche ai fini della predisposizione dei report informativi previsti dalla medesima Direttiva (art. 15 / Questionario UWWTD; art. 17 / Programmi di attuazione);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Geom. Michele Lombardi)	12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		CriAGGLO
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 1 dell'Art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, occorre fornire agli Enti di Governo dell'Ambito specifici criteri in merito all'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, nonché in merito alla definizione del carico da essi generato, nell'ottica di una omogeneità ed uniformità di individuazione;
- a tal fine il Settore Ecosistema Costiero e Acque ha elaborato detti criteri, sviluppati in conformità alle indicazioni metodologiche sopra citate fornite dalla Commissione Europea, finalizzati a:
 - riconoscere le aree sufficientemente concentrate in cui risulti possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento;
 - delimitare tali aree in funzione dei sistemi di collettamento esistenti;
 - individuare conseguentemente gli agglomerati;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi del comma 1 dell'Art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, i Criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, di cui all'allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di approvare, ai sensi del comma 1 dell'Art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, i Criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, di cui all'allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Musitelli)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Michele Lombardi)

Data - IL SEGRETARIO

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CriAGGLO

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI AGGLOMERATI

(ai sensi Art.9 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque)

INDICE

PREMESSA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
 - 1.1. La normativa comunitaria
 - 1.2. La normativa nazionale
 - 1.3. Normative e disposizioni regionali
2. DEFINIZIONI
3. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI AGGLOMERATI
 - 3.1. Criteri generali
 - 3.2. Metodologia di individuazione
 - 3.2.1. Basi informative
 - 3.2.2. Definizione dei confini
 - 3.2.3. Scenari possibili
 - 3.3. Denominazione e codifica degli agglomerati
4. STIMA DEL CARICO GENERATO
 - 4.1. Criteri generali
 - 4.2. Metodologia di calcolo
 - 4.2.1. Basi informative
 - 4.2.2. Schema di calcolo
 - 4.2.3. Valutazione della componente civile
 - 4.2.4. Valutazione della componente industriale
5. RELAZIONI TRA PIANIFICAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO E URBANISTICA
6. SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI
7. RIESAME DEGLI AGGLOMERATI
8. SCHEDA TIPO PER LA DESCRIZIONE DELL'AGGLOMERATO

PREMESSA

Obiettivo dei presenti criteri è individuare il percorso metodologico ai fini dell'individuazione, e conseguente dimensionamento, in termini di abitanti equivalenti, degli agglomerati, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE sul collettamento e trattamento delle acque reflue urbane.

A tale scopo appare utile riassumere il contesto nel quale si opera, trattandosi di Direttiva risalente al 1991.

Già a partire dal 2007, in occasione del primo report informativo con il quale lo Stato Italiano ha dato conto alla Commissione Europea circa l'attuazione della medesima Direttiva (ottemperanza all'art. 15 - Questionario UWWTD 2007 - informazioni al 31/12/2005), si deve riferire riguardo gli "agglomerati" e i relativi sistemi di depurazione da cui sono serviti per il trattamento delle relative acque reflue urbane.

A tutt'oggi, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione Europea, per il tramite di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in occasione di tale ultimo report informativo (Questionario UWWTD 2015 - informazioni al 31/12/2014), in Liguria se ne contano sessanta.

Ma a cosa corrispondono esattamente questi sessanta agglomerati?

In estrema sintesi, in base alla definizione di cui all'art. 2 punto 4 della Direttiva 91/271, per agglomerato s'intende l'area *"in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale"*, senza peraltro indicare alcuna corrispondente consistenza dimensionale minima.

Diversamente, ai fini dell'attuazione della medesima Direttiva, i Report nazionali biennali resi ai sensi dell'art. 15 (Questionari UWWTD) prendono invece in considerazione agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti.

I sessanta agglomerati individuati nel 2007 comprendono, quindi, un'ampia porzione del territorio ligure senza una definita delimitazione geografica: in assenza di indicazioni specifiche, la loro individuazione si è basata sui limiti amministrativi comunali, ovvero sulla base di aggregazioni o frazionamenti del territorio derivanti dallo sviluppo dei sistemi collettamento delle acque reflue urbane.

Quanto al relativo dimensionamento in termini di abitanti equivalenti, le stime erano state effettuate in maniera non uniforme, in funzione delle differenti realtà territoriali e della disponibilità di dati: calcolo degli abitanti residenti sommati alle presenze stagionali in zone a marcata vocazione turistica ove era ormai consolidata la registrazione di tali flussi, rapporto in base a superfici/volumi relativi al patrimonio edilizio esistente, rapporto in base alla misurazione dei consumi idrici, ovvero dei volumi di acque reflue in entrata agli impianti di depurazione.

Alla luce di quanto sopra con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016, in base all'articolo 9 delle relative Norme di Attuazione si è quindi stabilito di definire un approccio comune alla individuazione degli agglomerati, al quale gli Enti di governo dell'Ambito, ai sensi del comma 2, debbono attenersi.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. Normativa comunitaria

La Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali reflui.

Riguardo l'individuazione degli agglomerati, la Direttiva 91/271/CEE, nel 1991, all'art. 2, punto 4, propone la seguente definizione:

"Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

La successiva Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, nell'istituire un quadro per l'azione comunitaria allo scopo di proteggere le acque superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee dalle fonti puntuali e diffuse d'inquinamento, onde pervenire a tali finalità, quale misura obbligatoria si fonda, tra l'altro, anche della Direttiva 91/271, in particolare dettando un approccio combinato per:

- i controlli sugli scarichi (art. 10);
- l'individuazione delle pressioni (Allegato II - 1. Acque superficiali - 1.4 Individuazione delle pressioni);
- l'istituzione del registro delle aree protette (Allegato IV - Aree protette);
- l'elencazione degli elementi da inserire nei programmi di misure (Allegato VI - Parte A).

Pur non trattandosi di normativa, è però fondamentale riferirsi al documento *"Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) - Bruxelles, Gennaio 2007"*, redatto dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione Europea allo scopo di fornire una guida per i termini chiave e per i concetti contenuti nella Direttiva 91/271/CEE.

Tale documento ha, infatti, successivamente indirizzato la Commissione Europea per la predisposizione dei report informativi previsti dalla medesima Direttiva (art. 15 / Questionario UWWTD; art. 17 / Programmi di attuazione).

In particolare, per quanto concerne i Questionari biennali UWWTD di cui all'art. 15, le rispettive guide alla compilazione, di cui la più recente *"Guida alla compilazione nuovo Questionario UWWTD-2015"*, nel fornire indicazioni per la corretta trasmissione delle informazioni ivi richieste, tengono sempre presente gli indirizzi desumibili dal citato documento del Gennaio 2007.

E' importante puntualizzare come la guida comunitaria del 2007, ribadendo testualmente la definizione di agglomerato desunta dalla Direttiva 91/271, vada in primis a rafforzarla affermando che *"(omissis) L'esistenza di un agglomerato è indipendente sia dall'esistenza di un sistema di collettamento che di un impianto di trattamento (omissis)"*, riferendosi *"(omissis) ad una situazione de facto (omissis)"*. Ne propone però un'alternativa e più affinata individuazione, aprendo alla casistica in cui, *"(omissis) quando il sistema di collettamento esiste ed è completo, i limiti dell'agglomerato ai sensi della Direttiva possono coincidere con i limiti del sistema di collettamento. (omissis)"*.

1.2. Normativa nazionale

Rispetto al tema dell'individuazione degli agglomerati, a livello nazionale, la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ad oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'articolo 7 aveva introdotto lo strumento del programma di attuazione della direttiva 91/271/CEE, quale insieme di criteri e di indirizzi affinché i comuni fossero provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane fossero depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

Tale legge, pur proponendosi di dare attuazione alla Direttiva 91/271/CEE, non era impostata sull'individuazione di risposte per il trattamento delle acque reflue urbane modulate sull'agglomerato, bensì poneva l'accento sui comuni, quali entità di riferimento cui riferirsi per detta individuazione.

Solo con l'emanazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 258/2000, ad oggetto "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", la definizione di agglomerato diventa più coerente con quanto stabilito dalla Direttiva 91/271/CEE, come evidenziato nel box seguente:

DEFINIZIONE DI AGGLOMERATO

Direttiva 91/271/CEE Art. 2 comma 4	D.Lgs. 152/99 Art. 2 comma 1, lett. m)
<i>Area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale</i>	<i>area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, <u>e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili</u> la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale</i>

Il D.Lgs. 152/99, nel recepire la direttiva comunitaria, affina il concetto di agglomerato, considerandolo non solo un'entità geografica sufficientemente concentrata in cui sia generalmente possibile raccogliere e convogliare le acque reflue, ma più precisamente anche in modo da garantire che tale risposta risulti "(omissis) tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili (omissis)".

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che ha abrogato, dopo sette anni, il D.Lgs. 152/1999, non ha introdotto sostanziali variazioni al concetto di agglomerato, risultando l'agglomerato (articolo 74 comma 1, lett. n):

"l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale."

1.3. Normative e disposizioni regionali

In vigore della Direttiva 91/271/CEE e della Legge 36/94, la Regione Liguria ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche con la legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento".

Come emerso nell'esame della normativa nazionale, la legge 36/94 non aveva proposto alcuna definizione di agglomerato, né tantomeno richiamato quella stabilita dalla Direttiva 91/271/CEE.

E' forse questa frizione che può motivare perché la legge regionale, nel normare la materia di trattamenti e scarichi, abbia considerato quali entità di riferimento l'"insediamento" ed il relativo "scarico", in luogo dell'agglomerato, diversificandole in base a tipologia e potenzialità.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

Anche il Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria, sia in sede di adozione nel 2004 che di approvazione nel 2010, non si è addentrato nella definizione di agglomerato.

E' invece in occasione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque per il sessennio 2016 - 2021, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 29 marzo 2016 n. 11, che l'agglomerato viene finalmente riconosciuto come entità territoriale di riferimento in materia di acque reflue urbane.

Le relative Norme di Attuazione, all'art. 7, ne riportano la seguente definizione, articolata in allineamento con la definizione proposta dal D.Lgs. 152/2006:

"agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale".

Affinché tale definizione trovasse effettiva applicazione nell'ambito di un concreto, e più corretto, approccio riguardo al tema delle acque reflue urbane, le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque hanno previsto, all'art 9, l'aggiornamento degli agglomerati, secondo criteri approvati dalla Giunta Regionale:

1. L'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati è effettuato dalla Regione ogni due anni sulla base di proposte presentate dagli enti di governo dell'ambito, i quali sono tenuti ad attenersi ai criteri approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli enti di governo dell'ambito provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente entro 6 mesi dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale.

3. In assenza di proposte da parte degli enti di governo dell'ambito, la Regione provvede ad aggiornare l'individuazione degli agglomerati qualora gli elementi conoscitivi disponibili lo consentano.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni, come desunte dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque.

abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

agglomerato a forte fluttuazione stagionale: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;

capacità organica di progetto (C.O.P.): parametro tecnico che indica la capacità di trattamento in abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione, rilevante ai fini del dimensionamento degli impianti;

carico generato di un agglomerato: consiste nel carico inquinante dato dalle acque reflue urbane prodotte, nei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali, dagli abitanti residenti, dagli abitanti estivi o stagionali, e dalle acque reflue industriali convogliate in fognatura, e corrisponde al carico biodegradabile dell'agglomerato che, espresso in abitanti equivalenti, ne rappresenta la dimensione;

carico servito di un agglomerato: consiste nel carico generato di un agglomerato convogliato in fognatura, il cui valore si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno, stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;

trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità;

3. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI AGGLOMERATI

3.1. Criteri generali


L'individuazione, la delimitazione, e la conseguente caratterizzazione, degli agglomerati sono attività indispensabili non solo per fotografare la situazione in essere riguardo il trattamento delle acque reflue urbane, ma anche per la redazione dei Piano d'Ambito e dei relativi Programmi degli Interventi, quali attività programmatiche esperibili ad avvenuta ricognizione delle infrastrutture, da parte degli Enti di Governo dell'Ambito.

Per individuare gli agglomerati è necessario ribadire la definizione, derivante dalla norma nazionale di riferimento, il D.L.gs. 152/2006:

"Agglomerato": l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Emerge chiaramente come il concetto di agglomerato comprenda quelle aree sufficientemente concentrate sotto l'aspetto insediativo, e la cui esistenza è quindi indipendente dalla presenza di un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

Non solo: si evince inoltre, in particolare per la realtà territoriale ligure, come la delimitazione di un agglomerato non possa coincidere, in generale, con i limiti amministrativi, più in particolare se comunali.



La figura precedente è rappresentativa di una ricorrente situazione territoriale ligure: due comuni confinanti, nei quali gli insediamenti risultano diffusi nei territori di competenza, in aree più o meno concentrate, in cui è possibile quindi riconoscerne gli agglomerati, indipendentemente dalla dimensione e dalla presenza o meno di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

La guida comunitaria del 2007, ribadendo testualmente la definizione di agglomerato desunta dalla Direttiva 91/271, in primis va a rafforzarla, affermando che "(omissis) L'esistenza di un agglomerato è indipendente sia dall'esistenza di un sistema di collettamento che di un impianto di trattamento (omissis)", riferendosi "(omissis) ad una situazione de facto (omissis)".

Ne propone però un'alternativa e più affinata individuazione, aprendo alla casistica in cui, "(omissis) quando il sistema di collettamento esiste ed è completo, i limiti dell'agglomerato ai sensi della Direttiva possono coincidere con i limiti del sistema di collettamento. (omissis)".

In base alle informazioni desumibili dai Questionari biennali UWWTD compilati ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 91/271/CEE, emerge come nella realtà ligure, riguardo la diffusione e l'estensione delle reti collettamento, gli agglomerati denotino una sostanziale situazione di completezza.

In tale fattispecie è quindi corretto, ad avvenuta individuazione degli agglomerati, procedere sovrapponendovi i sistemi di collettamento esistenti ed i relativi impianti di trattamento, in modo da concluderne la delimitazione.

I confini degli agglomerati non devono invece considerare le aree in cui sono previste espansioni urbanistiche ex-novo, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Tali previsioni dovranno invece essere certamente considerate, localizzandole rispetto alla geometria degli agglomerati, in sede di pianificazione degli interventi relativi agli schemi di collettamento ed ai relativi impianti di trattamento, al fine di operarne i corretti dimensionamenti.

Quale ultimo criterio generale, infine, è importante tenere sempre presente che la scelta relativa alla connessione agglomerati - impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere sempre operata evitando che comporti un abbassamento del livello di depurazione.

3.2. Metodologia di individuazione

Di seguito sono riportate le indicazioni metodologiche per l'individuazione degli agglomerati, che ciascun Ente di Governo dell'Ambito deve utilizzare per presentarne la relativa proposta di aggiornamento alla Regione Liguria (art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque vigente).

Resta comunque in capo all'Ente di Governo dell'Ambito la possibilità di avvalersi di strumenti più aggiornati, più di dettaglio, o più avanzati rispetto a quelli di seguito specificati, nonché di condurre approfondimenti necessari a caratterizzare specifiche realtà territoriali non adeguatamente rappresentate dagli strumenti indicati.

In ogni caso è indispensabile citare la metodologia impiegata e le fonti dei dati da cui viene assunta l'informazione utilizzata per l'individuazione, la delimitazione ed il dimensionamento dell'agglomerato in sede di nuovo aggiornamento.

3.2.1. Basi informative

Le prime valutazioni rivolte all'individuazione geografica degli agglomerati dovranno basarsi sui seguenti livelli cartografici:

- Ortofoto digitale a colori 2013 - sc. 1:10000;
- Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015;
- Carta Tecnica Regionale 1:5000 dal 2007 - II Edizione 3D / DB Topografico;
- Carta Tecnica Regionale sc. 1:10000 - ed. dal 2007;
- Ospedali sc. 1:5000;
- Sezioni di censimento ISTAT(<http://www.istat.it/>).

Tutti i livelli cartografici sopra riportati, laddove non diversamente specificato, sono consultabili e scaricabili gratuitamente (con l'eccezione dell'ortofoto solo consultabile on line o utilizzabile in ambiente GIS attraverso il servizio WMS) dal repertorio cartografico o dal portale cartografico regionale (<http://www.cartografia.regione.liguria.it> o <http://geoportale.regione.liguria.it/>) nei formati GIS e CAD più diffusi.

Tale operazione potrà essere integrata da eventuali livelli, a scala comunale, contenenti l'avvenuta attuazione degli interventi di espansione urbanistica, e che comunque possano ritenersi un più aggiornato affinamento dei livelli Ortofoto/CTR/ISTAT sopra elencati.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

3.2.2. Definizione dei confini

Eseguita l'individuazione degli agglomerati, si deve quindi procedere operando come propone la guida comunitaria del 2007: "(omissis) quando il sistema di collettamento esiste ed è completo, i limiti dell'agglomerato ai sensi della Direttiva possono coincidere con i limiti del sistema di collettamento. (omissis)".

In tale fattispecie agli agglomerati individuati si devono, pertanto, sovrapporre i più aggiornati livelli cartografici riferiti agli esistenti sistemi di collettamento ed ai relativi impianti di trattamento, in modo da concluderne la delimitazione.


Da tenere presente, in sede di tracciamento dei confini dell'agglomerato, quanto dispongono le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (art. 11), coerentemente con l'art. 26 della L.R. 43/95, in materia di obblighi di collettamento, ove risulta obbligatorio l'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati in caso di distanza tra confine insediamento/asse pubblica fognatura inferiore a 300 metri o se il terreno dell'insediamento risulta sottoposto di almeno 20 metri rispetto alla quota della fognatura pubblica, salvo deroga da concedere da parte dell'autorità competente previo parere favorevole del gestore del servizio reso sulla base di comprovate ragioni tecniche, e salvo i casi di scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti esistenti per i quali i limiti di distanza e dislivello di deroga all'allaccio alla pubblica fognatura sono ridotti a 150 metri e a 10 metri.

Sarà pertanto opportuno tener conto della distanza confine / asse pari a ml. 300 per la delimitazione dell'agglomerato, salvo che l'approfondimento delle conoscenze locali non consenta affinamenti più spinti che permettano di riconoscere le circostanze in cui applicare la prevista deroga distanza confine / asse pari a ml. 150.

Gli Enti di Governo dell'Ambito, qualora non siano in possesso dei livelli riferiti ai sistemi di collettamento esistenti ed ai relativi impianti di trattamento, valuteranno localmente come dotarsene, rivolgendosi ai Gestori del SII o del solo segmento fognario/depurativo, oppure ai Comuni.

Al fine di dimostrare la bontà di tale approccio, si rappresenta la seguente prospettabile ipotesi:


Step 1 - Individuazione Agglomerati



La figura rappresenta due diverse entità amministrative (es.: Comuni), all'interno delle quali sono riconoscibili, per ciascuna, due aree sufficientemente concentrate.

A questa prima individuazione dobbiamo ora sovrapporre i rispettivi schemi di collettamento/trattamento, in analoghe situazioni di convogliamento verso un unico centro di trattamento:

Step 2 - Sovrapposizione Schemi/Agglomerati




Le due entità amministrative presentano l'analogia di contenere due agglomerati serviti da una linea principale di collettamento rivolta a convogliare le acque reflue urbane verso un unico impianto di trattamento.

Sebbene la rappresentazione sia molto schematica, si evince come porzioni insediate del territorio escluse dalle aree individuate, in prima battuta, come "sufficientemente concentrate", risultino però raggiunte dal servizio di collettamento.

Effettuata la sovrapposizione schemi/agglomerati, occorre procedere all'operazione di riconfinamento (Step 3), avendo cura di inserire all'interno degli agglomerati anche quegli insediamenti che, sebbene in Step 1 non ne facessero parte, sono raggiunti dalla rete di collettamento:

Step 3 - Delimitazione Agglomerati



Step 3/A

Step 3/B

La nuova delimitazione degli agglomerati è rappresentata in linea continua rossa (più spessa), conservando volutamente, a titolo di confronto, l'originaria delimitazione in linea continua nera (più sottile) di cui allo Step 1.

Dopo aver sovrapposto gli schemi di collettamento, il risultato della ridelimitazione degli agglomerati a questo punto è duplice:






- figura Step 3/A -gli agglomerati risultano ampliati, mantenendo la connotazione di due diverse aree sufficientemente concentrate ancorchè servite da una linea principale di collettamento rivolta a convogliare le acque reflue urbane verso un unico impianto di trattamento.
- figura Step 3/B -gli agglomerati, serviti da una linea principale di collettamento rivolta a convogliare le acque reflue urbane verso un unico impianto di trattamento, risultano ampliati fino a giustificare la fusione in un'unica area sufficientemente concentrata.







3.2.3. Scenari possibili

I risultati descritti a titolo esemplificativo nel precedente paragrafo "3.2.2 – Definizione dei confini", quale risultato finale di delimitazione degli agglomerati, sono solo due delle diverse combinazioni prospettabili.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo contenente le casistiche più ricorrenti.

LEGENDA

-  agglomerato
-  limite amministrativo
-  area non sufficientemente concentrata
-  sistema di raccolta
-  impianto di trattamento

CASO 1:1		
Caso 1:1/1 	Caso 1:1/2 	Caso 1:1/3 
Agglomerato servito da un sistema di collettamento connesso ad un impianto di trattamento	Agglomerato servito da due sistemi di collettamento rivolti verso un unico impianto di trattamento	Agglomerato esteso su diverse entità amministrative servito da un unico sistema di collettamento connesso ad un impianto di trattamento
CASO 1:n		CASO n:1
Caso 1:n/1  <small>Confine tra due sistemi di collettamento</small>	Caso 1:n/2 	Caso n:1/1 
Agglomerato servito da più sistemi di collettamento, ciascuno connesso ad un impianto di trattamento	Agglomerato esteso su diverse entità amministrative, per ciascuna di esse servito da un sistema di collettamento connesso al rispettivo impianto di trattamento	Più agglomerati, estesi su diverse entità amministrative, serviti da più sistemi di collettamento connessi ad un impianto di trattamento

3.3. Denominazione e codifica degli agglomerati

Individuati gli agglomerati, occorre associarli ad una denominazione identificativa.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

Trattandosi di aggiornare l'individuazione degli agglomerati, è opportuno non modificare, salvo particolari e giustificate esigenze, laddove presenti, le denominazioni già loro attribuite in sede di Questionario UWWTD 2015 reso ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 91/271/CEE.

Per intervenire sulle denominazioni, è bene comunque rifarsi alla "Guida alla compilazione nuovo Questionario UWWTD-2015", in cui, nel fornire indicazioni per la corretta trasmissione delle informazioni, è riportata la seguente definizione operativa riguardo al nome dell'agglomerato:

"Il nome dell'agglomerato si identifica con il maggiore insediamento che forma l'agglomerato (omissis)".

Si precisa che tale operazione deve essere effettuata riguardo tutti gli agglomerati individuati, indipendentemente che il relativo carico generato li faccia considerare rilevanti ai fini dell'attuazione, e della relativa reportistica, della Direttiva 91/271/CEE.

Per quanto attiene invece la codifica dei singoli agglomerati a livello di ATO va utilizzato un codice univoco formato dal codice ATO, come da tabella sotto riportata, seguito da un progressivo numerico.

Denominazione ATO	Codice ATO
ATO OVEST	A
ATO CENTRO OVEST 1	B
ATO CENTRO OVEST 2	C
ATO CENTRO OVEST 3	D
ATO CENTRO EST	E
ATO EST	F

Una volta completato l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati, Regione Liguria provvederà a codificarli, in primis associando i competenti codici agli agglomerati che rilevano ai fini dell'attuazione, e della relativa reportistica, della Direttiva 91/271/CEE, proseguendo poi con l'attribuzione dei relativi codici ai restanti agglomerati nel rispetto delle indicazioni comunitarie.

Anche nella "Scheda tipo per la descrizione dell'agglomerato", da utilizzarsi da parte degli Enti di Governo dell'Ambito per la trasmissione delle essenziali informazioni, testuali, numeriche e cartografiche, relative all'aggiornamento degli agglomerati, il "Codice Agglomerato UWWTD" è individuato come campo da compilarsi a cura della Regione Liguria.

Gli Enti di Governo dell'Ambito devono produrre oltre alla Scheda Tipo di cui sopra una cartografia georiferita in formato SHP contenente i seguenti livelli informativi:

- Agglomerati con associati i metadati contenuti nella Scheda tipo;
- Impianti di trattamento con associati i metadati contenuti nella scheda tipo;

e, se disponibile:

- Pubblica fognatura con associato, se disponibile l'attributo, "tipo" (mista, acque nere).

4. STIMA DEL CARICO GENERATO

4.1. Criteri generali

Come riporta la guida comunitaria del 2007, *"il carico totale di acque reflue generato da un agglomerato esprime la dimensione dell'agglomerato in termini tecnici ed è il primo e principale criterio per la determinazione dei requisiti di collettamento e di trattamento delle acque reflue e dei corrispondenti obblighi di reporting. (omissis) Carico generato è il carico organico biodegradabile dell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti. Consiste nelle acque reflue urbane che devono essere collettate, o altrimenti convogliate, ai sensi dell'art. 3 (1) della Direttiva. Esso non include il carico di acque reflue industriali non mescolate che sono trattate separatamente e scaricate direttamente nelle acque. (omissis)"*.

Se ci rivolgiamo invece all'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque, incontriamo la seguente definizione:

"carico generato di un agglomerato: consiste nel carico inquinante dato dalle acque reflue urbane prodotte, nei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali, dagli abitanti residenti, dagli abitanti estivi o stagionali, e dalle acque reflue industriali convogliate in fognatura, e corrisponde al carico biodegradabile dell'agglomerato che, espresso in abitanti equivalenti, ne rappresenta la dimensione;".

Possiamo notare come la definizione di carico generato contenuta nelle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque risulti meglio affinata rispetto a quella proposta dalla linea guida comunitaria, poiché ne orienta la quantificazione in un preciso periodo di tempo, ossia *"(omissis) nei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali (omissis)"*.

Vengono di seguito riportate le procedure per determinare il carico generato espresso in abitanti equivalenti (AE), precisando che possono essere adottate procedure diverse se basate su dati di maggiore dettaglio, o per situazioni particolari meglio caratterizzabili da informazioni e analisi specifiche.

4.2. Metodologia di calcolo

4.2.1. Basi informative

Le informazioni utili per il calcolo del carico generato degli agglomerati sono:

- Dati Statistici del censimento 2011 della popolazione associati alle sezioni di censimento (<http://dati.istat.it/>);
- Dati Statistici sul Bilancio Demografico a livello Comunale (<http://statistica.regione.liguria.it/> - Datawarehouse statistico);
- Dati Statistici sul pendolarismo (<http://dati.istat.it/>);
- Dati Statistici su Alloggi ed edifici (<http://dati.istat.it/>);
- Dati Statistici relativi a istituti assistenziali, ospizi, case di riposo per adulti inabili ed anziani ed altre strutture similari(<http://dati.istat.it/>);

- Dati Statistici Presenze complessive annuali Comune (<http://statistica.regione.liguria.it/> - Datawarehouse statistico);
- Dati Statistici sui posti letto per struttura ricettiva (<http://statistica.regione.liguria.it/>);
- Dati Statistici unità locali e addetti delle unità locali a livello comunale censimento 2010 (<http://dati.istat.it/>).

Resta intesa che si può ricorrere ad eventuali ulteriori informazioni/basi informative, anche a scala comunale, per accedere a dati più aggiornati o affinati.

4.2.2. Schema di calcolo

Il calcolo del carico generato, espresso in AE, deve includere il carico prodotto da:

- componente civile, ossia popolazione residente + popolazione non residente (per esempio seconde case e turismo);
- componente industriale, comprendendo in tal senso le piccole e medie imprese e le attività economiche.

Per tale metodo va ribadito che i carichi prodotti dai suddetti settori compongono il carico generato dall'intero agglomerato, indipendentemente dall'effettiva capillarità del sistema di collettamento posto a servizio, nonché dall'effettiva presenza o adeguatezza di un impianto di trattamento.

4.2.3. Valutazione della componente civile

La valutazione della componente civile del carico generato è effettuata tenendo conto della popolazione stabile e della popolazione fluttuante.

Per la stima della componente civile, ricorrendo alle basi informative di cui al paragrafo 4.2.1, è possibile seguire percorsi differenti, convertendo in AE:

- i dati da fonti ISTAT;
- i dati statistici regionali;
- i dati dei consumi idrici, da fonte Gestore SII o del segmento acquedottistico, anche comunale, rapportando i volumi erogati, come da definizione di abitante equivalente, in base alla richiesta biochimica di ossigeno, ovvero in base alla dotazione idrica giornaliera pro-capite;
- i dati relativi al patrimonio edilizio esistente.

Per operare in maniera coerente in sede di conversione delle informazioni disponibili in AE, ci si dovrà rivolgere al documento ARPAL "Linee Guida per l'istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate".

Senza approfondire tutte le casistiche di conversione, si sottolinea che in ogni caso devono essere utilizzati i metodi rappresentativi della situazione più restrittiva.

Di seguito alcuni esempi:

- la popolazione in strutture ricettive è stimata sulla base della disponibilità complessiva di posti letto in alberghi, pensioni, campeggi e altro, considerandoli come stabilmente occupati;
- in sede di conversione dei dati relativi al patrimonio edilizio abitativo esistente, siano esse residenze o seconde case, qualora disponibili sia superfici (1 AE = 25 mq) che volumi (1 AE = 80 mc.), riferirsi al risultato della conversione che riporta il valore più elevato.

Resta inteso che per calcolare il carico generato dell'agglomerato la scelta del metodo dovrà ricadere su quello che potrà avvalersi di dati piuttosto che di stime.

In caso di disponibilità dei dati provenienti da più fonti, è opportuno considerare il carico generato dall'agglomerato, ottenuto in sede di conversione, nella circostanza più restrittiva.

Poniamo, ad esempio, che i dati del patrimonio edilizio esistente riferiscano di 100.000 mq. di superficie lorda abitabile, corrispondenti a 4.000 AE (1 AE = 25 mq.).

Contemporaneamente tali dati riferiscono di 350.000 mc. di volumetria ad uso abitativo, corrispondenti a 4.375 AE (1 AE = 80 mc.).

Impiegando quindi i dati relativi al patrimonio edilizio esistente il carico generato dall'agglomerato risulterà quindi pari a 4.375 AE.

Sempre per il medesimo agglomerato i dati forniti dal Gestore del SII, riguardo i consumi idrici relativi ai due mesi di massime presenze, riferiscono di un uso potabile pari a 1.125.000 litri al giorno, corrispondenti a 4.500 AE (250 l/g per 1 AE).

Il carico generato dall'agglomerato risulterà quindi stimato in 4.500 AE, in base al più ampio dimensionamento dato dalla conversione delle informazioni relative ai consumi idrici potabili.

4.2.4. Valutazione della componente industriale

Per quanto attiene la valutazione della componente industriale del carico generato, riferita alle attività che non scaricano direttamente in corpo idrico superficiale, si rimanda ai metodi di conversione in AE proposti nel documento ARPAL "Linee Guida per l'istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate".

Un ulteriore metodo alternativo per il calcolo degli addetti, applicabile in particolare alle attività produttive vere e proprie, è quello basato sulla superficie lorda destinata all'esercizio della medesima attività, al netto di superfici diversamente destinate, quali eventuali spazi commerciali, abitativi di custodia, ecc., ed accessori o locali di servizio

Nota la destinazione dell'attività, poniamo in primo luogo conoscere il numero di addetti in essa impiegati (es. 8 addetti).

Nota la superficie lorda destinata all'attività, considerare una forbice compresa tra i 100 e i 150 mq. per addetto (es. 1.200 mq. / 120 mq. x addetto = 10 addetti).

Ne consegue che l'attività, ove insediata, può potenzialmente impiegare 10 addetti.

Al fine di affinare il calcolo, ed in presenza di disponibilità delle necessarie informazioni, si può procedere confrontando l'attività considerata con almeno altre due esistenti attività, della medesima tipologia ed ubicate nello stesso territorio comunale.

Esempio 1: Ditta 1 insediata in mq. 1.500 con 10 addetti (150 mq. x addetto);
Ditta 2 insediata in mq. 1.000 con 8 addetti (125 mq. x addetto).

Può essere tenuto in considerazione il calcolo basato su 120 mq. x addetto, preso atto che il campione relativo all'esistente realtà locale riferisce di più ampie superfici pro addetto.

Esempio 2: Ditta 1 insediata in mq. 900 con 10 addetti (90 mq. x addetto);
Ditta 2 insediata in mq. 1.200 con 8 addetti (150 mq. x addetto).

Anche in questo caso può essere tenuto in considerazione il calcolo basato su 120 mq. x addetto, preso atto che risulta unità di misura media tra i due campioni relativi all'esistente realtà locale, in cui quello di meno ampia superficie pro addetto esce dalla forbice prefissata (90 mq. x addetto contro 100 / 150 mq. x addetto).

Esempio 3: Ditta 1 insediata in mq. 1.600 con 20 addetti (80 mq. x addetto);
Ditta 2 insediata in mq. 900 con 10 addetti (90 mq. x addetto).

In questo caso è opportuno rivedere il calcolo basato su 120 mq. x addetto, preso atto che il campione relativo all'esistente realtà locale riferisce di più ridotte superfici pro addetto.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)

Attenendosi comunque alla forbice prefissata (100/150 mq. x addetto), la ditta considerata, sebbene impieghi 8 addetti, dovrà essere considerata di potenziali 12 addetti (mq. 1.200 / 100 mq. x addetto), impiegando un'unità di misura più vicina agli individuati campioni rappresentativi della realtà locale.

Resta inteso che per la conversione in abitanti equivalenti dovrà essere assunto il numero di addetti effettivamente impiegati qualora lo stesso risulti superiore rispetto al numero degli addetti potenziali, calcolati in base alla superficie pro addetto.

Esempio 4: Ditta insediata in mq. 1.800.

Totale impiegati 20 addetti (90 mq. x addetto);

Max. addetti potenziali 1.800 mq. / 100 mq. x addetto = 18 addetti.

Può essere tenuto in considerazione il dato relativo agli addetti effettivamente impiegati (20), poiché il calcolo basato sulla meno ampia superficie per addetto riferisce un più basso numero di addetti potenziali (18 addetti potenziali contro 20 effettivi).

5. RELAZIONI TRA PIANIFICAZIONI DEL SII E URBANISTICA

La pianificazione urbanistica e quella d'ambito sono correlate reciprocamente.

Come già emerso nel capitolo "3. Individuazione cartografica degli agglomerati - 3.1. Criteri generali", i confini degli agglomerati non devono considerare le aree in cui sono previste espansioni urbanistiche ex-novo, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Tali previsioni devono invece essere certamente considerate, localizzandole rispetto alla geometria degli agglomerati, in sede di pianificazione degli interventi relativi agli schemi di collettamento ed ai relativi impianti di trattamento, al fine di operarne i corretti dimensionamenti.

Contemporaneamente, anche in sede di pianificazione urbanistica a livello comunale (PUC), si dovrà considerare la dimensione degli esistenti schemi di collettamento e dei relativi impianti di trattamento, nonché l'eventuale vigente previsione pianificatoria (Piano d'Ambito / Programma Interventi) di estendimento / potenziamento, affinché risulti sostenibile la localizzazione ed il dimensionamento delle potenziali espansioni rispetto al servizio fognario / depurativo.

6. SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

All'interno di un agglomerato è possibile che acque reflue provenienti da alcuni installazioni o edifici, posti in particolari contesti territoriali, siano convogliate verso sistemi individuali o altri sistemi adeguati e non allacciate alla rete fognaria convenzionale.

Tale fattispecie rappresenta un'eccezione che può essere considerata solo dopo una valutazione caso per caso, e giustificabile in presenza di impedimenti di natura tecnica che non permettono il convogliamento delle acque reflue al sistema di collettamento (esempio: dislivello rete fognaria/fabbricato superiore a mt. 20), salvo costi di allaccio sproporzionati rispetto al beneficio ambientale conseguibile.

Trattandosi di installazioni o edifici ricompresi nell'agglomerato, le relative acque reflue, contribuendone pertanto al dimensionamento, devono essere considerate nel corrispondente calcolo del carico generato.

Ai fini della corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE, riguardo agglomerati con carico generato superiore o uguale a 2.000 AE, è ammissibile che le acque reflue convogliate verso sistemi individuali o altri sistemi adeguati, in grado di garantire lo stesso livello di protezione ambientale, corrispondano ad un carico generato inferiore al 2% del carico totale generato dall'agglomerato, e comunque non superiore a 2.000 AE, come confermato anche dalla "*Guida alla compilazione nuovo Questionario UWWTD-2015*".

7. RIESAME DEGLI AGGLOMERATI

La delimitazione di un agglomerato, ed il relativo carico generato, deve essere costantemente rivisitata, e conseguentemente aggiornata, al fine di trasmettere correttamente le informazioni richieste dalla Commissione Europea con i report previsti dalla Direttiva 91/271/CEE.

La fedele individuazione degli agglomerati è altresì essenziale per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'Ambito, nonché dei relativi Programmi d'Intervento.

Dato atto che l'attuale individuazione degli agglomerati, quantomeno ai fini della reportistica, necessita di essere aggiornata, si deve richiamare quanto prevede al riguardo l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque:

1. L'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati è effettuato dalla Regione ogni due anni sulla base di proposte presentate dagli enti di governo dell'ambito, i quali sono tenuti ad attenersi ai criteri approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli enti di governo dell'ambito provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente entro 6 mesi dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale.

3. In assenza di proposte da parte degli enti di governo dell'ambito, la Regione provvede ad aggiornare l'individuazione degli agglomerati qualora gli elementi conoscitivi disponibili lo consentano.

Tenuto conto che l'ultimo Questionario biennale UWWTD reso ai sensi dell'art. 15 conteneva informazioni al 31/12/2014, è opportuno riferire l'aggiornamento degli agglomerati alla data del 31/12/2016.

Gli Enti di Governo dell'Ambito dovranno poi annualmente verificare lo stato di aggiornamento degli agglomerati, al fine di confermarne l'individuazione ovvero proponendone la revisione ai fini dell'aggiornamento biennale da parte della Regione Liguria.

Entro il primo semestre dell'anno 2017 verranno quindi formulate le proposte di aggiornamento da parte degli Enti di Governo dell'Ambito, rese fotografando la situazione al 31/12/2016.

Regione Liguria provvederà, in conformità al sopra citato art. 9, ad aggiornare l'individuazione degli agglomerati.

Nel frattempo gli Enti di Governo dell'Ambito effettueranno la verifica annuale dello stato di aggiornamento degli agglomerati, riferendola al 31/12/2017.

A seconda dell'anno di riferimento che sarà considerato ai fini del prossimo Questionario biennale UWWTD ai sensi dell'art. 15, potrà quindi essere utilizzato l'aggiornamento riferito al 31/12/2016 o al 31/12/2017.

Nel caso fosse necessario utilizzare l'aggiornamento riferito al 31/12/2016, quello riferito al 31/12/2017 sarà utilizzato come base *in-progress* ai fini dell'aggiornamento biennale riferito al 31/12/2018.

La proposta di aggiornamento degli agglomerati formulata dagli Enti di Governo dell'Ambito, elaborata nel rispetto dei presenti criteri e contenente una breve relazione sulle metodologie utilizzate, è integrata dalla "Scheda tipo per la descrizione dell'agglomerato", in cui sono riferite le informazioni, testuali, numeriche e cartografiche, ritenute essenziali.

8. SCHEDA TIPO PER LA DESCRIZIONE DELL'AGGLOMERATO

N.B.: il presente documento costituisce mera traccia della scheda descrittiva, la cui struttura non è da ritenersi vincolante, ma le cui informazioni in essa richieste sono da considerare essenziali.

ATO _____

DENOMINAZIONE AGGLOMERATO _____

CODICE AGGLOMERATO ATO (a cura di EGA) _____

CODICE AGGLOMERATO UWWTD(a cura di Regione) _____

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO _____

(Indicare il riferimento della Cartografia, in cui sono rappresentati insediamento, confini dell'agglomerato, reti di collettamento, impianti, sistemi individuali, reticolo idrografico)

COORDINATE AGGLOMERATO _____

(centroide espresso in coordinate ETRS89)

CARICO GENERATO DALL'AGGLOMERATO

Residenti _____ AE

Fluttuanti _____ AE

Industriali _____ AE

Eventuali altri _____ (Descrizione) _____ AE

Carico generato complessivo: _____ AE

PERCENTUALE CARICO GENERATO DALL'AGGLOMERATO (100%)

di cui:

Collettato: _____ %

Trattato con sistemi locali di trattamento: _____ %

Convogliato verso sistemi individuali o altri sistemi adeguati: _____ %

Carico non convogliato: _____ %

Se presenti sistemi individuali o altri sistemi adeguati, compilare anche i dati seguenti

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale: _____ %

Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale: _____ %

IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

Codice (a cura di Regione)	Denominazione	Lat. ETRS89	Long. ETRS89	COP (AE)

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Geom. Michele Lombardi)

12/12/2016 (Dott. Monica Limoncini)